



DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
MEDICO

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000
24122 Bergamo – Via Gallicciolli n. 4 - ☎ 035 385083/075
Direttore: Dott. Bruno Pesenti
e-mail: segreteria_dp@asl.bergamo.it

Ai
Sindaci
dei Comuni della
Provincia di
BERGAMO

Spett.le
N.A.S. – Nucleo Carabinieri Brescia
Via Corfu' n.7
BRESCIA

OGGETTO: applicazione delle leggi regionali n.. 1/07 "*Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia*" e n. 8/07 "*Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie*"

Per quanto di competenza, informiamo che il 7 aprile u.s. è entrata in vigore la legge regionale n. 8 del 2 aprile '07, ad oggetto: "*Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie*" (*pubbl.il 6.4. u.s. sul BURL, 1° Supplemento ordinario al n. 14*).

La nuova legge regionale, proseguendo il percorso intrapreso con la l.r.12/2003 e consolidato con le ll.rr. n.1/2005 e n.1/2007, ha disposto in particolare:

1. l'abolizione, limitatamente all'ambito regionale ed indipendentemente dal certificatore, di ulteriori certificazioni di sanità pubblica che non rispondono ad alcun criterio di efficacia (art.2). A riguardo, la Direzione Generale Sanità, con nota prot. n. 18643 del 27 aprile us, ha ricordato che le certificazioni sanitarie d'idoneità lavorativa per minori non rientrano nel novero di quelle abolite e che, pertanto, a richiesta, i nostri ambulatori continueranno a rilasciarli;
2. l'abolizione della vidimazione da parte delle ASL del registro degli infortuni ma non, dell'obbligo per le aziende di istituirlo, aggiornarlo e conservarlo sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza, come previsto dall'art. 4 del DPR 547/55 e dell'art. 4 del D.Lgs 626/94. Come da direttive impartite a riguardo dai direttori della Direzione Generale Sanità Regionale e della Direzione Regionale del Lavoro (con nota a firma congiunta - prot. R.L. n.H1.2007.0019199 del 03.05.07) "anche per questa soppressione vige quanto disposto dall'art.2 – c.2 della l.r.8/2007, ...pertanto resta vigente per le A.S.L. l'obbligo di effettuare la vidimazione qualora il registro richieda di essere utilizzato in altre regioni" (art.2);
3. l'abolizione di autorizzazioni e adempimenti, ora sostituiti da dichiarazione inizio attività, ai competenti uffici comunali tra i quali:
 - il nulla osta per l'esercizio di attività lavorative ex Regolamento locale d'Igiene 3.1.9. (art.3);
 - le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art.5)

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo

Via F. Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035/385.111 - Fax 035/385.245 - Codice fiscale e Partita IVA 02584740167


4. l'abolizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria (es. ambulatori, strutture medicina dello sport, servizi medicina laboratorio, servizi sociali per disabili, per minori e prima infanzia, per persone dipendenti da sostanze lecite e illecite, per pazienti terminali e per anziani), fatta eccezione per le strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e la residenzialità psichiatrica, sostituite dalla denuncia inizio attività alla A.S.L. (art. 4);
5. l'abolizione delle autorizzazioni sanitarie alla vendita e commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti prodotti fitosanitari, ex art.21 del d.p.r. n. 290/01, assoggettandone i titolari alle sole procedure per gli esercizi commerciali (art. 5).

Con circolare n. 11/SAN/2007 del 6.4. u.s., la Direzione Generale Sanità ha fornito le prime indicazioni operative per l'applicazione della normativa (*BURL. Ser. Or. n.17-23-4-07*).

In merito a quanto riportato al punto 3. della presente informativa, comunichiamo che sono stati approvati e pubblicati, i seguenti provvedimenti regionali: d.g.r. n.4502 dello 03.04.07 "*Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali*" ed il decreto attuativo n. 4221 del 24.04.2007 "*Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali- primo provvedimento di attuazione della L.r. 1/2007 art.5.*" che, unitamente alla circolare regionale 11/07, forniscono le prime indicazioni operative per l'attuazione delle normative regionali di cui trattasi. In particolare: una dichiarazione congiunta del proprietario dell'immobile e del direttore dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità; l'utilizzo della modulistica unificata (all. decreto n.4221/07), adeguatamente compilata e presentata allo sportello unico, consente di denunciare l'inizio delle attività imprenditoriali; la dichiarazione d'inizio attività produttiva è resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva che, unitamente alla ricevuta di deposito presso il comune, costituisce titolo per l'immediato avvio. Anche le procedure di notifica, previste dall'art 5 della L.r. 8/07, sono rese mediante modulistica unificata.

Segnaliamo che le norme ed i provvedimenti regionali richiamati sono pubblicati nel sito www.regione.lombardia.it - Semplificazione e Competitività: operative le modulistiche unificate previste dalla L.r. 1-2007.

Cordiali saluti



Il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione Medico
Dr. Bruno Pesenti

Bruno Pesenti

Referente: d.ssa Claudia Bossi – Staff DPM tel. 035385352 *cb*